

## FAQ Assegni di Ricerca

### 1. Che cos'è un assegno di ricerca?

L'assegno di ricerca è uno strumento volto a finanziare un contratto di collaborazione per attività di ricerca stipulato tra un'Università o ente di ricerca e un laureato in possesso di specifiche competenze e requisiti, individuato a seguito di una procedura di selezione sulla base di un bando appositamente emanato.

\* \* \*

### 2. Dove posso reperire il bando di concorso?

L'estratto del bando di concorso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° serie speciale "Concorsi". Il testo integrale del bando, invece, è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, alla sezione "Lavoro e Studio → Lavoro → Assegni di ricerca". Le selezioni possono essere inoltre pubblicizzate sui principali quotidiani nazionali e su riviste specializzate.

\* \* \*

### 3. Quali sono i requisiti che devo possedere per candidarmi ad un assegno di ricerca?

Il requisito minimo richiesto è il possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea (ante D.M. 3 novembre 1999 n. 509), laurea specialistica (ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509) o laurea magistrale (ex D.M. 22 ottobre 2004 n. 270).

Costituiscono requisito preferenziale per l'accesso alla selezione il titolo di dottore di ricerca, un'adeguata esperienza professionale con un range temporale definito di volta in volta e un corredo di produzione scientifica.

I singoli bandi possono tuttavia prevedere che i suddetti titoli costituiscano requisito obbligatorio.

\* \* \*

### 4. Se la mia laurea non è tra quelle indicate nel bando di concorso, posso partecipare comunque?

La partecipazione al concorso è ammessa se la laurea posseduta dal candidato è equipollente, ovvero equiparata, ad una laurea o ad una classe di lauree specialistiche o magistrali indicate nel bando. Gli elenchi delle equipollenze e delle equiparazioni, di competenza del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, sono consultabili sul sito Internet del MIUR ([www.miur.it](http://www.miur.it)).

\* \* \*

### 5. Che cos'è una classe di laurea e dove la trovo indicata?

La classe di laurea è un raggruppamento di corsi di studio universitari di pari livello che condividono alcuni obiettivi formativi e, in ragione di ciò, rilasciano titoli aventi identico valore legale. Si trova indicata sul certificato di laurea rilasciato dall'Università.

\* \* \*

### 6. Se ho un titolo conseguito all'estero, posso partecipare al concorso?

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia (art. 170 R.D. 31 agosto 1933 n. 1592). Gli artt. 170 e 332 dello stesso decreto prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri, la possibilità di richiederne l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.

Sarà quindi cura del candidato, che abbia conseguito un diploma di laurea presso una Università straniera, dimostrare l'equivalenza del titolo di studio posseduto con uno di quelli previsti dal bando di concorso mediante produzione di adeguata documentazione, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equipollenza ai sensi delle disposizioni di legge e che sono in corso le relative procedure.

\* \* \*

**7. Per la partecipazione ai concorsi per assegni di ricerca è richiesto un voto minimo di laurea?**

Qualora l'Agenzia ENEA lo riterrà opportuno, potrà essere richiesto tra i requisiti di ammissione, descritti nell'avviso di selezione concorsuale, un punteggio minimo di conseguimento della laurea.

\* \* \*

**8. In quale modo deve essere redatto il *Curriculum Vitae* da allegare alla domanda di concorso?**

Il *Curriculum Vitae* da compilare in lingua italiana, secondo il formato europeo, descriverà la formazione culturale e l'eventuale esperienza professionale svolta dal candidato, avendo cura di specificare, per ciascuna attività, le date di inizio e fine, comprensive di giorno, mese e anno. Il candidato può reperire informazioni utili alla creazione del CV in formato europeo al seguente link: <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>.

\* \* \*

**9. Come vengono effettuate dall'Agenzia ENEA le comunicazioni ai candidati relativamente alle procedure in corso di svolgimento?**

L'Agenzia ENEA gestisce l'*iter* procedurale esclusivamente online, pertanto i candidati sono tenuti ad aggiornarsi consultando costantemente la pagina web dedicata ai concorsi all'interno del sito Internet [www.enea.it](http://www.enea.it), alla sezione "Lavoro e Studio → Lavoro → Assegni di ricerca", dove vengono pubblicati gli avvisi e dove i partecipanti possono verificare, utilizzando come password il proprio codice fiscale, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, l'eventuale motivo di esclusione dalla selezione e il diario dell'esame colloquio (comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento). La convocazione per l'esame colloquio viene effettuata con un anticipo di almeno 20 giorni.

L'Agenzia si riserva l'eventualità di procedere ad un preventivo svolgimento di test preselettivi in relazione al numero delle domande pervenute. In caso di effettuazione della prova preselettiva l'avviso, il calendario, la sede, le modalità di svolgimento e le materie che formeranno oggetto della prova medesima verranno resi noti con 15 giorni di anticipo.

\* \* \*

**10. A quali contatti mi posso rivolgere per eventuali ulteriori informazioni?**

I collaboratori dell'Agenzia ENEA competenti in materia sono raggiungibili ai seguenti contatti:

- Dr.ssa Anna Diletta De Blasi: Tel 06-36272327; email: [diletta.deblasi@enea.it](mailto:diletta.deblasi@enea.it)
- Dr.ssa Laura Pompili: Tel 06-36272461; email: [laura.pompili@enea.it](mailto:laura.pompili@enea.it)

Le informazioni potranno essere richieste, avendo cura di specificare nell'oggetto il Bando di concorso di riferimento, anche tramite i seguenti recapiti:

- email: [ucp\\_pgo@enea.it](mailto:ucp_pgo@enea.it) ; [info\\_selezione\\_ar@enea.it](mailto:info_selezione_ar@enea.it)
- PEC: [ufficioconcorsi@cert.enea.it](mailto:ufficioconcorsi@cert.enea.it)
- fax: 06-36272620

\* \* \*

**11. Quali testi devo consultare per la preparazione ai concorsi per gli assegni di ricerca?**

L'Agenzia ENEA non consiglia testi specifici per la preparazione dell'esame colloquio. La scelta del materiale da studiare è rimessa al candidato sulla base del programma d'esame descritto nel bando di concorso.

\* \* \*

**12. Quali sono le sedi di lavoro?**

Le sedi di lavoro sono specificate nei bandi di concorso e possono riguardare i Centri Ricerca ed i Laboratori dell'Agenzia ENEA dislocati sul territorio nazionale. L'Agenzia, sulla base dei propri fabbisogni, potrà decidere un'eventuale sede diversa per i candidati classificatisi in graduatoria in qualità di idonei.

\* \* \*

**13. In caso di mancato possesso di certificati relativi a titoli posseduti o a servizi prestati è possibile presentarli sotto forma di autocertificazione?**

Sì, è possibile effettuare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, allegando, pena la mancata valutazione dei titoli autocertificati, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

A titolo esemplificativo, viene messo a disposizione il seguente link:  
[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1021747/dichiarazione\\_sostitutiva\\_di\\_certificazione.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1021747/dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione.pdf).

\* \* \*

**14. Qualora richiesto dal bando di concorso, che cosa si intende per esperienza documentabile?**

Per esperienza lavorativa documentabile, e quindi valutabile dalla Commissione esaminatrice, si intende quella prestata, dopo il conseguimento della laurea, in attività attinenti al titolo di studio richiesto dal bando e coerenti con la tematica dell'assegno. La stessa deve essere comprovata da contratti di lavoro subordinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca e contratti a progetto.

\* \* \*

**15. Gli anni di ricerca possono essere documentati anche con lettere di referenza da parte di docenti?**

No, le lettere di referenza non costituiscono titolo sufficiente a documentare l'esperienza posseduta. La stessa è documentabile con contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), di collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, contratti a progetto dove siano evidenti le date di inizio e fine attività (comprendenti di giorno, mese e anno) e la tipologia dell'attività di ricerca svolta presso Università e centri di ricerca pubblici e privati.

\* \* \*

**16. Qual è la durata di un assegno di ricerca?**

Gli assegni di ricerca banditi ai sensi della L. 30-12-2010 n. 240 possono avere una durata iniziale compresa tra uno e tre anni. I rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 comma 3 della predetta Legge, compresi gli eventuali rinnovi, non possono superare i quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca. L'eventuale rinnovo di un assegno è comunque subordinato alla previa verifica delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

Si richiama altresì il dettato dell'art. 22 comma 9 della norma sopra citata, la quale stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi."

\* \* \*

**17. Come vengono determinati i criteri per la valutazione dei titoli richiesti dal bando di concorso?**

Successivamente alla nomina della Commissione esaminatrice, la stessa si riunisce per individuare, prima dell'esame delle candidature pervenute, sulla base dei requisiti e dei profili stabiliti dall'avviso di selezione concorsuale, i criteri e i rispettivi punteggi per individuare, tra le candidature acquisite, quelle ritenute ammissibili alla selezione.

I criteri e i relativi punteggi verranno riportati in un'apposita scheda, approvata all'unanimità dalla Commissione esaminatrice e che l'Agenzia ENEA pubblicherà sul proprio sito Internet.

Il risultato della valutazione dei titoli verrà successivamente reso noto ai candidati sul sito Internet dell'Agenzia prima dell'espletamento della prova orale.

\* \* \*

#### **18. Come viene effettuata la comunicazione del conferimento dell'assegno di ricerca?**

Ai vincitori viene data formale comunicazione del conferimento dell'assegno di ricerca a mezzo telegramma, ovvero a mezzo PEC, laddove espressamente indicata in domanda dal candidato. Per accettare l'assegno occorre che il vincitore dichiari, a mezzo telegramma o a mezzo PEC, all'Agenzia ENEA l'accettazione senza riserve entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conferimento, pena decadenza.

\* \* \*

#### **19. Quale documentazione devo produrre per accettare l'assegno di ricerca?**

Dopo aver accettato l'assegno di ricerca, i vincitori della selezione saranno invitati a presentare entro il termine perentorio che verrà indicato nella relativa comunicazione, come da bando, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso unitamente ad un certificato di idoneità fisica all'impiego rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, non è ritenuto valido il certificato rilasciato dal medico di base.

\* \* \*

#### **20. Quando il contratto di conferimento di assegno di ricerca può considerarsi attivato?**

Successivamente alla firma del contratto da parte dell'Assegnista (sia che si tratti di un contratto di conferimento che di rinnovo), l'efficacia dello stesso non è immediata ma subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 comma 2, della Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i..

Il parere della Corte dei Conti, positivo o negativo, viene comunicato all'Agenzia Enea indicativamente dopo 30 giorni dal ricevimento della documentazione. In caso di assenso, il contratto viene registrato dalla Corte dei Conti e rinviato all'ENEA che provvede alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet, all'apposita sezione "Trasparenza valutazione e merito → Incarichi a dipendenti e soggetti privati → Incarichi a soggetti esterni → Incarichi esterni anno 2013". L'inizio attività deve intervenire, salvo giusta causa, nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del contratto sul sito internet dell'Agenzia pena la perdita del diritto al conferimento dell'assegno.

\* \* \*

#### **21. Che tipo di tutela è prevista in caso di malattia, o gravidanza?**

L'art. n. 22, comma 6 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 prevede per gli assegni di ricerca l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 in materia di astensione obbligatoria per maternità e, con riferimento al congedo per malattia, l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Nello specifico la malattia, l'infortunio o la gravidanza dell'assegnista non comportano l'estinzione della collaborazione. Il contratto resta infatti sospeso nei relativi periodi, senza erogazione del corrispettivo. Ma a differenza della malattia e dell'infortunio, per la gravidanza è prevista una proroga della durata del

contratto pari a 180 giorni. In caso di gravidanza, sarà cura dell'assegnista attestare con opportuna documentazione medica la data presunta del parto e successivamente, con autocertificazione, quella di nascita del figlio/a. La legge non prevede ulteriori ipotesi di assenze.

\* \* \*

## **22. Con quali attività non è cumulabile e compatibile l'assegno di ricerca?**

Come stabilito dall'articolo 22 comma 3 della Legge 30.12.2010 n. 240, gli assegni non sono "cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari". [...] "La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche".

A riguardo l'Assegnista "potrà contestualmente frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa", senza che venga pregiudicato il proficuo svolgimento del rapporto di collaborazione con l'ENEA.

\* \* \*

## **23. Qual è l'importo minimo annuo dell'assegno di ricerca?**

Il D.M. 9-03-2011 n. 102 ha stabilito per gli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art. 22 L. 30-12-2010 n. 240 un importo minimo lordo annuo pari a € 19.367,00, al lordo degli oneri a carico dell'assegnista. Il pagamento sarà erogato in soluzioni mensili posticipate, su conto corrente bancario.

\* \* \*

## **24. Qual è il trattamento fiscale e previdenziale dell'assegno di ricerca?**

Gli assegni di ricerca sono esenti da prelievo fiscale IRPEF (art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i.) e sono gravati della ritenuta previdenziale INPS – Gestione Separata (art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i.).

\* \* \*

## **25. Come ci si iscrive all'INPS – Gestione Separata?**

È possibile effettuare l'iscrizione alla cassa previdenziale INPS – Gestione Separata attraverso l'apposita sezione del sito web [www.inps.it](http://www.inps.it).

\* \* \*

## **26. Quali sono le cause di risoluzione del contratto?**

Il contratto può essere interrotto, prima della sua naturale scadenza, nei seguenti casi:

- si può risolvere con provvedimento del Commissario, in caso di motivato giudizio sfavorevole, ovvero in presenza di una giusta causa;
- l'Assegnista può altresì rassegnare le dimissioni, possibilmente con congruo anticipo, mediante comunicazione scritta al proprio Coordinatore di attività di ricerca.

\* \* \*



## Profili fiscali dei contratti di ricerca e dei rapporti ad essi collegati

*Dott. Piero Caruso*  
area del sostituto d'imposta  
e-mail: pcaruso@unicat.it

## AGENDA

### *Parte prima.*

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – Aspetti Generali

### *Parte seconda.*

La qualificazione tributaria dei contratti di ricerca

### *Parte terza.*

### *Parte quarta.*

### *Parte quinta*

## 1. Normativa generale di riferimento

- **Codice Civile – libro V del Lavoro – titolo III: del Lavoro Autonomo** : art. 2222 contratto d'opera: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (lavoro autonomo);
- **Codice di Procedura Civile (regole processuali in materia di lavoro) – art. 409 comma 3°** ..*omissis* altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- **D. Lgs. 165/2001 art. 7 comma 6°** - evidenzia la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a contratti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità e provata competenza, contraddistinte da elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo

## 2. Normativa generale di riferimento

- **art. 3, comma 76, della legge finanziaria 2008**, che aveva in un primo tempo innovato l'art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001, prevedendo che le Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non potessero far fronte con personale in servizio, potessero conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o co.co.co.) a esperti di «particolare e comprovata specializzazione universitaria».
- **la Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 46** riscrive nuovamente il comma 6 dell'art. 7 del D. lgs n. 165/2001 introducendo significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2008. Innanzitutto la norma prevede che per l'affidamento degli incarichi esterni è necessario il possesso, da parte dell'affidatario, di una "particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria". Quindi non necessariamente la specializzazione richiesta all'affidatario, comunque comprovata e particolare, scaturisce dalla formazione universitaria.
- **D.Lgs del 24 ottobre 2004, attuativo della c.d. legge Biagi**, che all'art. 61 enuncia che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso...*omissis* introducendo dunque le CO.CO.PRO

### 3. Normativa generale di riferimento

- **Circolare 5 del 2006 – punto di incontro tra la Legge Biagi e il Dipartimento della Funzione Pubblica** relativamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, avente ad oggetto “**Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale** ..*omissis* ... anche le Pubbliche Amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatiche, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, pertanto le collaborazioni esterne dovrebbero già naturalmente inserirsi nell’ambito di attività oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, in generale, qualsiasi contratto di lavoro autonomo contiene un progetto un programma, perché il progetto o il programma altro non è che il contenuto della prestazione.

### Normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa di riferimento

- **Testo Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.) – art. 50. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – lettera c-bis (disciplina fiscale)** ..*omissis* quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita ..*omissis*
- **Legge 335/95** introduce gli obblighi contributivi, con la gestione separata INPS (disciplina previdenziale);
- **D.Lgs 23/2/2000 n°35 art. 5** – introduce per i lavoratori parasubordinati gli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

### La trasformazione fiscale dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa

- l'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) operando così la trasformazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
- le modifiche riguardano il solo profilo fiscale senza incidere sulla disciplina del rapporto contrattuale;
- La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della ritenuta fissa del 20% a titolo d'acconto dell'IRPEF e, dall'altro, il calcolo di una ritenuta operato sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito all'atto del pagamento del compenso.

### I SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA - ART. 2 DEL T.U.I.R.

Le persone fisiche sono considerate residenti in Italia se:

- Soggetti iscritti nelle anagrafi delle popolazioni residenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio è nel luogo in cui essi hanno stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Art. 43 c.c.);
- Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale – art. 43 c.c.).

Queste citate condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 gg anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno. La circolare 304 del 2.2.97 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso sono considerati sempre residenti dalla legislazione italiana, coloro che se pur cancellati dalle anagrafi delle popolazioni, perché emigrati, risiedono in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il DM 4.5.99

## TIPOLOGIE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA: CONTRATTO A PROGETTO



RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E COINQUANTIVA PREVALENTEMENTE PERSONALE SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, RICONDUCIBILE A UNO O PIÙ PROGETTI SPECIFICI DI LAVORO O FASI DI ESSO DETERMINATI DAL COMMITTENTE E GESTITI AUTONOMAMENTE DAL COLLABORATORE IN FUNZIONE DEL RISULTATO

nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente

indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa

caratteristiche principali:

- Tipo di obbligazione: di risultato
- Soggetti contrattualizzabili: Tutti tranne professionisti ai quali si richiede l'iscrizione ad un albo per l'esercizio dell'attività richiesta.
- Oggetto:
  - Se l'incarico ha una durata pari a quella del progetto o programma di lavoro, l'attività può essere generica purché finalizzata al raggiungimento dello scopo di progetto.
  - Se l'incarico riguarda una fase di progetto o del programma di lavoro l'attività deve essere svolta da un soggetto con peculiari attitudini professionali.

## CONTRATTO D'OPERA



QUANDO UNA PERSONA SI OBBLIGA A COMPIERE VERSO UN CORRISPETTIVO UN'OPERA O UN SERVIZIO CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

caratteristiche principali:

- Tipo di obbligazione: Di risultato e di mezzi
- Soggetti contrattualizzabili:
  - ✓ Liberi professionisti iscritti ad albi;
  - ✓ Professionisti per i quali non esiste un albo ma, che esercitano abitualmente una determinata attività;
  - ✓ Dipendenti pubblici purché preventivamente autorizzati;
  - ✓ Lavoratori occasionali che non esercitano abitualmente una determinata attività.
- Oggetto:
  - Attività di lavoro svolta in completa autonomia, per il compimento di un'opera materiale e/o intellettuale o la prestazione di un servizio.

### TIPOLOGIE DI CONTRATTI D'OPERA

- INCARICO PROFESSIONALE
- INCARICO OCCASIONALE

## INCARICO PROFESSIONALE



si considerano rapporti di lavoro aventi ad oggetto attività di lavoro autonomo abitualmente esercitate dal prestatore d'opera.

caratteristiche principali:

- Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato
- Soggetti contrattualizzabili: Soggetti iscritti in albi o elenchi professionali se l'esercizio di una determinata attività ne è condizionato; soggetti che esercitano abitualmente una determinata professione, per la quale non esiste alcun albo.
- Oggetto:
  - incarichi aventi ad oggetto la prestazione di opere intellettuali e/o materiali o la fornitura di servizi

## INCARICO OCCASIONALE



sono rapporti di lavoro autonomo, non esercitati abitualmente dal prestatore d'opera.

caratteristiche principali:

- Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato
- Soggetti contrattualizzabili: Non è richiesto alcun requisito particolare tranne per i dipendenti pubblici che devono essere preventivamente autorizzati dal loro ente
- Oggetto:
  - Attività che non necessitano di alcun coordinamento o continuità, in quanto di durata minima.



## VECCHIE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE



SONO QUELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE CHE NON DEVONO SVOLGERSI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO

### caratteristiche principali:

- Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato
- Soggetti contrattualizzabili: Professionisti iscritti ad albi ma, senza P.Iva. (solo se il contratto ha per oggetto un'attività rientrante tra quelle previste dall'albo di appartenenza e l'ordine professionale prevede tale possibilità ad esempio: l'elenco dei pubblicisti nell'ambito dell'ordine dei giornalisti)
- Pensionati di vecchiaia
- Componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti.
- Oggetto:
  - Un'unica attività, ben definita

## 1. La qualificazione tributaria delle collaborazioni

**Con riferimento allo specifico delle collaborazioni, al fine di individuare la qualificazione tributaria occorre avere riguardo ad una pluralità di elementi:**

- Oggetto dell'attività prestata e modalità contrattuali, ai fini del configurarsi delle fattispecie oggettivamente previste dall'art. 50 lett. c bis) del TUIR (collaborazioni tipiche ed atipiche);
- Rilettura della tipologia di attività alla luce delle fonti (normative, statutarie, regolamentari, atti amministrativi) istitutive del rapporto ai fini di un possibile contemporaneo configurarsi di altra fattispecie di reddito assimilato (frequentemente lett. b) e lett. c) dell'art. 50 del TUIR);
- Qualora il percipiente sia legato da rapporti di lavoro dipendente con il committente, verifica dell'eventuale legame con i compiti istituzionali del prestatore medesimo (assorbimento nel lavoro dipendente della prestazione);
- Rilettura della qualificazione tributaria delle co.co.co. alla luce delle caratteristiche fiscali soggettive del percipiente (assorbimento nella professione)

## 2. La qualificazione tributaria delle collaborazioni

Il problema della qualificazione tributaria è in qualche modo un problema alquanto complesso soprattutto con riferimento all'aspetto dell'assorbimento della collaborazione nella professione. Peraltro diverse pronunce ministeriali, soprattutto su interpelli, si sono susseguite negli anni, tanto che si possono sintetizzare nei seguenti concetti:

- esistono attività, che in quanto previste da ordinamenti professionali, si presumono assorbite dal reddito professionale indipendentemente dalla loro abitualità (ad esempio l'attività di revisore per i commercialisti);
- Vi sono invece altre attività le quali, non rientrando nell'oggetto della professione specifica, necessitano di analisi circa l'abitualità con le quali sono esercitate;

## 3. La qualificazione tributaria delle collaborazioni

molte singole fattispecie hanno ottenuto un pronunciamento che esonera il committente datore di lavoro dal dubbio della sua qualificazione tributaria, ma è anche vero, che in realtà molti pronunciamenti che sono diventati prassi sembrano in effetti violare il dispositivo previsto dal TUIR. Ci riferiamo per esempio alla tipologia di professioni per le quali non essendo previsto un albo professionale, come per i consulenti informatici, prassi vuole che essi siano assorbiti dalla professione se titolari di partita IVA, quando in effetti questa professione potrebbe essere esercitata in maniera abituale pur senza partita IVA ed avere tutte le caratteristiche per la qualificazione di co.co.co.. Dunque, in generale, ogni qualvolta un'attività lavorativa sia svolta da un professionista la prassi prevede l'assorbimento della collaborazione nella professione indipendentemente dall'oggetto dell'incarico.

## La linea di demarcazione tra le diverse sfere di reddito assimilato

- Linea di demarcazione sottile tra
- 1. lavoro autonomo professionale;
- 2. lavoro occasionale;
- 3. Lavoro da collaborazione coordinata o a progetto.

il punto di riferimento è dato dalla definizione di reddito di lavoro autonomo che è un definizione c.d. per differenza rispetto ai redditi d'impresa in quanto il lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di arti e professioni esercitate in maniera abituale che siano diverse dalle tipologie del reddito d'impresa richiamate dall'art. 55 del TUIR. In tali fattispecie, l'abitudine si presume nell'ipotesi di esercizio di attività per lo svolgimento delle quali è prescritta l'iscrizione ad albo professionale. La collaborazione occasionale o prestazione d'opera occasionale si definisce per differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative: si tratta, quindi, di una prestazione di lavoro autonomo che, rispetto all'attività del committente, oltre a non richiedere un coordinamento, si presenta saltuaria.

## I contratti di insegnamento stipulati attraverso prestazioni d'opera occasionali.

### I docenti a contratto

Secondo la circolare 5 del 2006 del Dipartimento della funzione pubblica, per le Amministrazioni Pubbliche esistono oggi due tetti di spesa: il primo riferito a prestazioni temporanee e il secondo riferito alle collaborazioni coordinate e continuative il cui carattere distintivo sarebbe la continuità della prestazione e un potere di coordinamento dell'amministrazione rispetto alle modalità di esecuzione del lavoro.

*In base a questa interpretazione verrebbe da dire che le cosiddette consulenze esterne le quali evidentemente non richiedono nessun tipo di incardinamento nell'organizzazione del lavoro devono configurarsi come prestazioni di lavoro autonomo tout court ed avere carattere temporaneo ed occasionale. In questo modo non si soggiacerebbe ai limiti di stipula di questi incarichi esterni confermati anche dalla finanziaria 2008.*

## 1. La gestione separata INPS

- La Gestione Separata è il fondo previdenziale a cui devono iscriversi i collaboratori a progetto, i co.co.co. e i professionisti senza ordini e casse private. Esso attualmente accoglie quasi un milione di posizioni attive, di cui circa 350.000 professionisti con partita Iva.
- Il fondo della Gestione Separata, chiamato anche fondo per i parasubordinati, è stato istituito con legge 335/95 di riforma delle pensioni (che sostituiva il vecchio regime di tipo retributivo in cui la pensione era collegata al reddito degli ultimi anni lavorativi, con un regime contributivo in cui la pensione è proporzionale ai versamenti effettuati).
- Questa stessa riforma prevedeva un processo di armonizzazione dei sistemi pensionistici sia pubblici sia privati di tutte le categorie dei lavoratori. Obiettivo fallito: a 15 anni da allora, infatti entro e fuori dall'INPS sopravvivono sistemi molto differenziati, in termini di contributi da versare e trattamenti pensionistici.

## 2. La gestione separata INPS

### Hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS:

- i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e che non sono iscritti ad un'istituzione Cassa di previdenza;
- gli incaricati alla vendita a domicilio con reddito professionale annuo superiore a 5.000 euro;
- gli spedizionieri doganali;
- i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ad esclusione del caso in cui l'associato sia già iscritto ad un albo professionale;
- i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate a progetto;
- i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni nell'anno);
- i pensionati di vecchiaia che svolgono collaborazioni coordinate e continuative;
- i professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengono rapporti di collaborazione coordinate e continuativa sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria;
- i soggetti che intrattengono rapporti di collaborazioni coordinate e continuative a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni;
- i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) che non hanno l'obbligo di iscrizione ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore a 5.000 euro.

### 3. La gestione separata INPS

- Per i docenti a contratto che possono dunque essere prestazioni d'opera o collaborazioni coordinate e continuative, è previsto il versamento dei contributi previdenziali, solo nel caso in cui il reddito annuo per lo svolgimento di tale attività occasionale sia superiore a 5.000 euro. In quest'ultimo caso il collaboratore deve iscriversi e versare i contributi, in base alle aliquote e secondo le modalità previste per la gestione separata dell' INPS.
- è il datore di lavoro il soggetto obbligato ad effettuare i versamenti contributivi all'INPS, ricordando che il contributo grava sempre per 2/3 sul datore di lavoro e per 1/3 sul collaboratore.
- Spetta invece al collaboratore segnalare al committente l'avvenuto superamento della soglia dei 5.000 euro che fa insorgere l'obbligo contributivo. Non è prevista copertura assicurativa, e sotto il profilo fiscale il lavoratore deve rilasciare, al pagamento, un documento chiamato comunemente "notula" in cui si certifica che il corrispettivo è stato assoggettato alla ritenuta d'acconto del 20%.
- Naturalmente la ritenuta non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del prestatore di lavoro occasionale che dovrà pagare sul compenso complessivo l'aliquota rivista per il suo scaglione di riferimento, integrando quindi quanto già versato.

### Rapporto tra co.co.co. e co.co.pro.

E' la riforma del mercato del lavoro, attuata dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (legge Biagi), che ha introdotto la figura del lavoro a progetto.

- Tra il rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dalla sottoposizione gerarchica alle direttive del datore e il contratto d'opera, caratterizzato dall'assoluta autonomia tra committente e prestatore, era stato creato un tertium genus che non era del tutto autonomo, ma neppure era subordinato. Il rapporto era "coordinato e continuativo".
- Occorre, però, chiarire già adesso che il decreto legislativo citato, come già disposto dalla legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, ha sancito espressamente l'inapplicabilità delle disposizioni ivi contenute alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale.
- Ma, sebbene il D.Lgs. n. 276/2003, in cui è contenuta la disciplina del c.d. lavoro a progetto, "non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale" – rispetto al quale si applicano le limitazioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) – va sottolineato che la Funzione Pubblica, già con circ. n. 4/2004, aveva inteso risolvere questa apparente discrasia, emanando una serie di disposizioni relative alle assunzioni, ai limiti di stipula, alla contribuzione previdenziale ed assistenziale del contratto di Co.co.co. nelle P.A..

### 1. Distinzione fra collaborazione coordinata e continuativa e prestazione occasionale

La distinzione va individuata sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art.61 del D.Lgs. n. 276/2003.

- il lavoro a progetto si caratterizza come un rapporto di lavoro peculiare rispetto allo schema tipico del lavoro autonomo, caratterizzato dal potere di coordinamento del committente, pur rimanendo al di fuori della cornice dell'art. 2094 del codice civile.
- L'art. 61 stabilisce che i rapporti di collaborazione dovranno essere ricondotti alle diverse ipotesi del lavoro subordinato o del lavoro a progetto, salvo il caso in cui non ci si trovi nella fattispecie della prestazione meramente occasionale introducendo un dato quantitativo di identificazione relativo al numero di giornate lavorative presso lo stesso committente e all'entità del compenso percepito nell'anno

### 2. Distinzione fra collaborazione coordinata e continuativa e prestazione occasionale

#### La relatività del dato quantitativo

- qualora un prestatore d'opera superi i limiti di 30 giorni con lo stesso committente e 5000 euro non necessariamente vedrà inquadrato il proprio rapporto di lavoro quale lavoro a progetto, o, in assenza degli elementi essenziali di tale schema contrattuale, quale lavoro subordinato, poiché invece potrebbe avere reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e seguenti, oppure una prestazione di lavoro occasionale, la quale, pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo (art. 2222 e seguenti del codice civile) costituisce fattispecie diversa dalla prestazione professionale o dall'esercizio di un'arte o dalla collaborazione coordinata e continuativa. Essa si caratterizza per la occasionalità e saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non può essere considerato la forma principale di reddito. Infatti, il testo unico delle imposte sul reddito (art. 81, lettera l.) definisce i redditi occasionali quali quelli «derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente».

### 3. Distinzione fra collaborazione coordinata e continuativa e prestazione occasionale

- Pertanto gli elementi distintivi della prestazione occasionale riguardano il fatto che essa non viene effettuata, dunque, in maniera continuativa e l'attività del prestatore non si coordina con i fini del committente.
- gli unici elementi in comune con la collaborazione coordinata e continuativa possono essere considerati l'assenza del vincolo di subordinazione e la libertà di organizzare la prestazione fuori da vincoli di orario.

### L'assimilazione al lavoro dipendente

- in sede di determinazione dell'imponibile fiscale, la non concorrenza dei contributi previdenziali;
- in sede di tassazione del reddito, si avrà l'applicazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF valide per i redditi di lavoro dipendente e l'applicazione delle detrazioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi come attualmente in vigore.

Da un punto di vista operativo, la determinazione della base imponibile che su base annua prevede le stesse regole del reddito da lavoro dipendente, essendo reddito assimilato, avviene nel seguente modo

Reddito imponibile (già nettizzato delle previdenziali) X aliquote = IRPEF lorda  
IRPEF lorda - detrazioni IRPEF = IRPEF netta

- Gli scaglioni e le aliquote Irpef relative all'anno fiscale 2010

Scaglioni reddito 2010	Aliquota	Irpef lordo 2010
da 0 a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro

### Esenzioni irpef 2010: no tax area e detrazioni sui redditi irpef

- Resta immutata anche per il 2010 l'area di esenzione Irpef ed il relativo metodo di calcolo.

#### Ma cos'è l'area di esenzione Irpef?

- E' la fascia di redditi percepiti dalle persone fisiche che per effetto delle detrazioni per tipologia reddituale non è soggetta all'imposta Irpef.

#### Dunque chi non paga l'Irpef nel 2010?

- Il contribuente il cui reddito annuo complessivo ricade nell'area di esenzione Irpef non dovrà versare imposte Irpef per il relativo anno.
- A seguire trovi il dettaglio analitico di tutti i redditi appartenenti all'area di esenzione Irpef 2010:
- = Redditi da *lavoratore autonomo* sino a 4.800
- = Redditi da *lavoratore dipendente* sino a 8.000 euro (su 12 mesi di lavoro)
- = Redditi da *pensione*
  - sotto i 75 anni di età: sino a 7.500 euro (con pensione percepita per l'intero anno)
  - sopra i 75 anni di età: € 7.750 (con pensione percepita per l'intero anno)
- = Redditi da *servizi* sino a 185,92 euro
- = Redditi da *fabbri* sino a 500 euro
- = Rendita *casuale "primi casi"* e relativo *perone* (autorimessa, posto auto, cantina...)
- L'area di esenzione si allarga ulteriormente nel caso di uno o più familiari a carico grazie alle relative detrazioni per familiari a carico. Dove si definisce *familiare a carico* qualsiasi familiare a cui si prevede e avente un reddito personale non superiore a 2.840,51.

## Peculiarità del trattamento economico delle collaborazioni su base mensile.

su base mensile a seconda che il compenso per la collaborazione sia predeterminato a corresponsione periodica ma regolare, predeterminato a corresponsione periodica non regolare e predeterminato a corresponsione in un'unica soluzione, si ha un impatto sull'applicazione delle addizionali all'irpef, poiché se il compenso è corrisposto in un'unica soluzione esse possono essere determinate in sede di conguaglio e prelevate in un'unica soluzione tanto più se l'erogazione in un'unica soluzione è collegata alla cessazione del rapporto. Se il compenso è a periodicità indefinita, le addizionali possono essere determinate in sede di conguaglio e prelevate a partire da quella data o prelevate in un'unica soluzione all'erogazione collegata alla cessazione del rapporto.

## 1. Gli adempimenti del datore di lavoro verso i collaboratori

- La comunicazione dei dati previdenziali all'INPS, a partire dal mese di gennaio 2005 e diventata mensile, sostituendosi a quella che prima era un'unica denuncia annuale relativa ai lavoratori e collaboratori (co.co.co. e collaboratori a progetto), da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione della collaborazione.
- Il nuovo modello di denuncia telematica è stato denominato "EMens". Esso ha consentito di semplificare alcuni adempimenti annuali come il Modello 770 e il Modello Cud, che non dettagliano più i dati previdenziali, e ha consentito l'eliminazione dei modelli GLA e SA/sost.

## 2. Gli adempimenti del datore di lavoro verso i collaboratori

- L'assimilazione dei redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative ai redditi da lavoro dipendente si riverbera anche negli adempimenti previdenziali, infatti per effetto del mutamento di regime operato dall'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, tutti i riferimenti contenuti nelle disposizioni emanate anteriormente dovranno riferirsi ora all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). A partire dal 1° gennaio 1998, per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS, è adeguata la tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalità previste per il lavoro dipendente.
- E' anche prevista l'indennità di malattia che va commisurata alle mensilità contributive accreditate. L'indennità spetta per ogni giorno di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture estere se autorizzate dal Servizio sanitario nazionale stesso; essa spetta, inoltre, fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare

## 3. Gli adempimenti del datore di lavoro verso i collaboratori

- Le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l'anno 2010 sono così fissate:
  - **26,72%** (26,00 per aliquota IVS più lo 0,72 di aliquota aggiuntiva per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per alcune categorie, malattia) per tutti coloro che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria;
  - **17,00%** per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

## Parte seconda

### Disciplina fiscale delle borse e degli assegni di studio

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❑ **L'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989** prevede l'esenzione dall'IRPEF, ai sensi della legge n. 476 del 1984, delle borse di studio erogate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.
- ❑ **art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR**, che assimila ai redditi di lavoro dipendente *"le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"*, e alcune ipotesi di esenzione specificamente individuate.

## 1. VARI TIPI DI BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO

Per comprendere bene la disciplina fiscale delle borse e degli assegni di studio è necessario, preliminarmente, distinguere le varie ipotesi che nella realtà universitaria si possono realizzare.

A tal proposito, occorre individuare, in linea generale, le seguenti ipotesi:  
**A. DOTTORATO DI RICERCA**, ai sensi degli articoli 68 e seguenti del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 (in S.O. alla G.U. n. 209 del 31 luglio 1980);

**B. BORSE DI STUDIO** per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui agli artt. 75 e segg. D.P.R. n. 382/1980 cit.; per questi tipi di borse di studio sono previste le **agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984**;

**C. BORSE DI STUDIO** in tema di formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 257 dell'08 agosto 1991;

## 2. VARI TIPI DI BORSE ED ASSEGNI DI STUDIO

- D) BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE**, di cui alla Legge n. 398 del 30 novembre 1989 (in G.U. n. 291 del 14/12/1989), per le quali l'art. 6, comma 6, prevede tassativamente le **agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984; in base alla succitata legge le suddette borse di studio sono esenti dall'IRPEF**;
- E) ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA**, ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (in S.O. n. 255 della G.U. n. 302 del 30/12/1997), per i quali sono previste tassativamente le **agevolazioni fiscali IRPEF di cui all'art. 4 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984**;
- F) BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI**, di cui all'art. 8 della Legge n. 390 del 02 dicembre 1991, anche con la partecipazione delle Regioni;
- G) BORSE DI STUDIO CORRISPOSTE IN FAVORE DI MEDICI**, che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal D.L. n. 325 del 30 maggio 1994, convertito dalla Legge n. 467 del 19 luglio 1994, per le quali non sono previste tassativamente le esenzioni fiscali IRPEF.

## 1. TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BORSE ED ASSEGNI DI RICERCA

Ai fini delle imposte dirette, dobbiamo distinguere le seguenti ipotesi:

### A) INTASSABILITA'

La legge n. 476 del 13 agosto 1984, all'art. 4, così dispone:

"Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della Legge 14 febbraio 1963 n. 80. *omissis*

Tutta una catena di disposizioni legislative portano ad includere nell'intassabilità lo svolgimento di varie attività di ricerca. Tra queste, sono fuori dall'Irpef non soltanto le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento (in Italia e all'estero) e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca *post*-dottorato, ma anche quelle assegnate per la ricerca *post-lauream*, ricondotte tra quelle "beneficiate" dalla legge 210/1998, che le cita a chiare lettere.

## 2. TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BORSE ED ASSEGNI DI RICERCA

È vero che l'articolo 4 della legge 210/1998, fermandosi al solo titolo, sembra limitare e "delimitare" lo sconto fiscale ai soli dottorati di ricerca, ma leggendo attentamente il terzo comma dello stesso articolo "*Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398*", si comprende quanto sia più ampio l'ambito di applicazione della stessa norma e di quelle a cui rimanda. In particolare, l'articolo 6, comma 6, della legge 398/1989, prevede l'applicazione delle agevolazioni fiscali descritte, a loro volta, nell'articolo 4 della legge 476/1984.

## 3. TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BORSE ED ASSEGNI DI RICERCA

Tra le ipotesi di esenzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono previste le borse di studio erogate dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per:

- la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;
- i corsi e le borse di studio per dottorato di ricerca;
- lo svolgimento di attività di ricerca *post*-dottorato;
- la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero;
- gli specifici assegni previsti per la collaborazione ad attività di ricerca in favore di dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico;
- borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca *post-lauream*.

## 4. TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BORSE ED ASSEGNI DI RICERCA

### TASSAZIONE IREF

Quando la legge non prevede tassativamente l'intassabilità, tutte le borse di studio e gli assegni sono soggetti alla tassazione IRPEF come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; infatti, l'art. 50, comma primo, lett. c), D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, come modificato dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003, a far data dall'01/01/2004 prevede la tassazione come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di tutte "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

## 1. PROBLEMATICHE IN TEMA DI IRAP DI BORSE ED ASSEGNI DI RICERCA

### IRAP

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è disciplinata dal **D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997** ed ha come presupposto l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta (art. 2 D. Lgs cit). Soggetti passivi dell'IRAP sono soltanto quelli tassativamente previsti dall'art. 3 D. Lgs. n. 446/1997.

### RISPETTO ALLE BORSE ED AGLI ASSEGNI DI RICERCA:

Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".

## 2. PROBLEMATICHE IN TEMA DI IRAP DI BORSE ED ASSEGNI DI RICERCA

➤ Per quanto riguarda gli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, l'allora Ministero delle Finanze ha precisato che i medesimi devono essere assoggettati all'IRAP.

➤ **con effetto dall'01/01/2001**, con l'art. 16, comma primo, lett. a), della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001), **"Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle Regioni, dalle Province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle Università, ai sensi della Legge 02 dicembre 1991 n. 390"**.

A tal proposito, quindi, occorre precisare che, a far data dall'01/01/2001: - anche le borse di studio per gli studenti universitari, di cui all'art. 8 della Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 sono escluse dalla base imponibile IRAP; ciò è dovuto al fatto che si vuole evitare una partita di giro, in quanto per le suddette borse di studio c'è anche la partecipazione delle Regioni

## 3. PROBLEMATICHE IN TEMA DI IRAP DI BORSE ED ASSEGNI DI RICERCA

l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 26/01/2001 ha ulteriormente precisato che:

- a) sono esclusi dalla base imponibile gli assegni di ricerca ex Legge n. 449/1997
- b) sono esclusi dalla base imponibile IRAP gli assegni finalizzati al sostegno agli studenti, previsti dalla Legge n. 390/1991

➤ **con effetto dall'01/01/2001**, con l'art. 16, comma primo, lett. a), della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001), **"Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle Regioni, dalle Province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle Università, ai sensi della Legge 02 dicembre 1991 n. 390"**.

A tal proposito, quindi, occorre precisare che, a far data dall'01/01/2001:

➤ anche le borse di studio per gli studenti universitari, di cui all'art. 8 della Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 sono escluse dalla base imponibile IRAP; ciò è dovuto al fatto che si vuole evitare una partita di giro, in quanto per le suddette borse di studio c'è anche la partecipazione delle Regioni

## 3. PROBLEMATICHE IN TEMA DI IRAP DI BORSE ED ASSEGNI DI RICERCA

l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 26/01/2001 ha ulteriormente precisato che:

- a) sono esclusi dalla base imponibile gli assegni di ricerca ex Legge n. 449/1997
- b) sono esclusi dalla base imponibile IRAP gli assegni finalizzati al sostegno agli studenti, previsti dalla Legge n. 390/1991

➤ **con effetto dall'01/01/2001**, con l'art. 16, comma primo, lett. a), della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001), **"Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle Regioni, dalle Province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle Università, ai sensi della Legge 02 dicembre 1991 n. 390"**.

A tal proposito, quindi, occorre precisare che, a far data dall'01/01/2001:

➤ anche le borse di studio per gli studenti universitari, di cui all'art. 8 della Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 sono escluse dalla base imponibile IRAP; ciò è dovuto al fatto che si vuole evitare una partita di giro, in quanto per le suddette borse di studio c'è anche la partecipazione delle Regioni



#### 4. PROBLEMATICHE IN TEMA DI IRAP DI BORSE ED ASSEGNI DI RICERCA

---

##### **RICAPITOLANDO:**

“Sono escluse dalla base imponibile (IRAP) le somme di cui all'articolo 50, comma primo, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile (IRAP) le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi delle legge 02 dicembre 1991 n. 390”.

#### TASSAZIONE DEI PREMI DI LAUREA

---

Si ritiene che i premi di laurea disposti dalle singole Università non possano rientrare nella fattispecie esentativa da Irpef di cui all'art. 4 della L. 476/84. Posta la natura reddituale degli stessi, si discute se la qualificazione debba essere di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 lett. c) oppure quella di redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. d), ultima parte, Dpr 917/86. Si propende per la prima ipotesi (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 lett. c, con ritenuta d'acconto e CUD) nei casi in cui l'erogazione è finalizzata a sostenere un'attività di studio ancora in corso o comunque non è correlata a particolari meriti di carattere artistico, scientifico o sociale. Si propende invece per la seconda soluzione (e cioè quella del premio per particolari meriti scientifici ex art. 67 lett. d) nei casi in cui il premio è correlato ad un risultato finale conseguito, degno di particolare rilievo scientifico, quale ad esempio la qualità della tesi di laurea. Si evidenzia che in questo caso deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta in misura del 25% ai sensi dell'art. 30 del Dpr 600/73 e le somme devono poi essere inserite nel modello 770 ordinario